

## Regolamento in caso di inadempienza

Per inadempienze dei soggetti tenuti alla contribuzione si intendono:

- A. la ritardato versamento contributivo rispetto alla periodicità prevista;**
- B. l'insufficiente contribuzione rispetto a quanto stabilito dagli accordi sindacali;**
- C. il mancato invio oppure l'errata compilazione della distinta di contribuzione;**
- D. la mancata contribuzione.**

I punti A. B. C. D. sono gestiti nello stesso modo:

- entro 10 giorni dalla prevista data di pagamento senza che il bonifico sia giunto presso la banca depositaria, il service amministrativo di Foncer trasmette un sollecito scritto alla Società inadempiente;
- entro 10 giorni dalla prevista data di ricezione della distinta di contribuzione senza che la stessa sia giunta presso il service amministrativo, il service amministrativo di Foncer trasmette un nuovo sollecito scritto alla Società inadempiente;
- nel caso in cui, nei 20 giorni successivi alla data prevista di pagamento e/o alla data prevista di ricezione della distinta di contribuzione, i contributi stessi non siano ancora pervenuti presso la banca depositaria o la distinta di contribuzione non sia stata inoltrata al service amministrativo, Foncer provvede ad inviare ulteriore sollecito all'azienda;
- l'iscritto può visualizzare tempestivamente la presenza delle omissioni contributive tramite accesso all'area riservata del sito internet [www.foncer.it](http://www.foncer.it) e comunque, entro 180 giorni dal mancato ricevimento dei contributi o delle distinte, Foncer provvede ad inviare un'informativa ai lavoratori soci interessati e, per conoscenza, all'azienda e alle RSU dell'azienda.

Nel caso in cui si verificano le fattispecie di cui al punto **A.**, ai sensi dell'art. 8 punto 8 dello Statuto del Fondo, l'azienda è tenuta a versare al Fondo:

- un importo pari alla contribuzione oggetto di regolarizzazione;
- la variazione percentuale del valore della quota del Fondo registrato nel periodo intercorrente fra la data prevista di versamento e quella effettiva;
- una sanzione di mora nella misura del tasso legale di interesse.

La contribuzione oggetto di regolarizzazione e la variazione percentuale del valore quota saranno accreditati sulla posizione dell'iscritto al netto degli oneri amministrativi a copertura delle spese per la procedura di calcolo per l'individuazione della variazione percentuale della quota.

Si precisa che il calcolo della variazione percentuale del valore della quota registrato nel periodo intercorrente fra la data prevista di versamento e quella effettiva del valore quota, può essere reso disponibile solo dopo il versamento da parte dell'azienda della contribuzione oggetto di regolarizzazione, determinandosi solo in tal modo la data effettiva di versamento.

La sanzione di mora, nella misura del tasso legale di interesse, sarà destinata alla copertura degli oneri amministrativi del Fondo.